

- (7) Al fine di ridurre ulteriormente l'onere per i gestori e per gli operatori aerei deve essere semplificato l'obbligo relativo alla valutazione delle incertezze, senza con ciò diminuire l'accuratezza. Le prescrizioni in materia di valutazione delle incertezze dovrebbero essere limitate notevolmente nel caso in cui si utilizzino strumenti di misurazione omologati, soprattutto se gli strumenti di misurazione sono sottoposti al controllo metrologico previsto dalla legislazione nazionale.
- (8) È necessario che siano definiti i fattori di calcolo, che possono essere fattori standard o determinati per analisi. Gli obblighi in materia di analisi devono continuare a indicare la preferenza per il ricorso a laboratori accreditati in conformità alla norma armonizzata «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» (EN ISO/IEC 17025) per quanto concerne i metodi di analisi pertinenti, e al tempo stesso prevedere disposizioni più pragmatiche per dimostrare un'elevata equivalenza nel caso dei laboratori non accreditati, tra cui la conformità alla norma armonizzata «Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti» (EN ISO/IEC 9001) o ad altri pertinenti sistemi di gestione della qualità certificati.
- (9) Dovrebbe essere definito un metodo più trasparente e coerente per individuare i «costi sproporzionatamente elevati».
- (10) La metodologia fondata su misure andrebbe maggiormente equiparata al metodo basato sul calcolo per riconoscere l'accresciuta fiducia nei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e nella garanzia della qualità a essi sottesa. A tal fine è fondamentale introdurre prescrizioni più proporzionate riguardanti le verifiche incrociate con i calcoli e devono essere chiariti gli obblighi concernenti la manipolazione dei dati e altre disposizioni in materia di assicurazione della qualità.
- (11) Occorre evitare di imporre un obbligo sproporzionato in materia di monitoraggio agli impianti che rilasciano quantitativi annui di emissioni minori e con meno conseguenze, assicurando al tempo stesso che sia mantenuto un livello di accuratezza accettabile. A tale proposito è necessario fissare condizioni particolari per impianti considerati a basse emissioni e per gli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta.
- (12) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE permette agli Stati membri di escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. Il presente regolamento non si applica direttamente ai suddetti impianti esclusi a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.
- (13) Per ovviare alle potenziali lacune correlate al trasferimento di CO₂ intrinseco o puro, tali trasferimenti devono essere autorizzati soltanto a precise condizioni, vale a dire: il trasferimento di CO₂ intrinseco avviene soltanto verso altri impianti partecipanti al sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni (EU ETS), mentre il trasferimento di CO₂ puro avviene, in conformità al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, soltanto ai fini dello stoccaggio in un sito di stoccaggio geologico, che attualmente rappresenta l'unica forma di stoccaggio permanente di CO₂ accettata nell'ambito di tale sistema. Tali condizioni tuttavia non escludono la possibilità di future innovazioni.
- (14) Devono essere definite prescrizioni specifiche per il settore aereo relative ai piani di monitoraggio e al monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. È necessario, in particolare, stabilire che ai fini della determinazione della densità è possibile ricorrere indifferentemente alle misurazioni a bordo o alle fatture relative all'acquisto di combustibile. Occorre altresì prescrivere che la soglia entro la quale un operatore aereo può essere considerato un piccolo emettitore sia innalzata da 10 000 tonnellate a 25 000 tonnellate di emissioni di CO₂ all'anno.
- (15) Occorre rendere più coerente la stima dei dati mancanti imponendo l'obbligo di utilizzare procedure di stima prudenziali riconosciute nel piano di monitoraggio o, qualora ciò non sia possibile, di ottenere l'approvazione dell'autorità competente e di inserire nel piano di monitoraggio una procedura appropriata.
- (16) Dovrebbe essere rafforzata l'applicazione del principio di miglioramento, che obbliga i gestori a rivedere periodicamente la metodologia di monitoraggio al fine di ottimizzarla e a tener conto delle raccomandazioni formulate dai responsabili delle verifiche durante il processo di verifica. Qualora si applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli, o nell'eventualità in cui le metodologie del livello più elevato non siano attivate, i gestori sono tenuti a comunicare periodicamente le misure adottate per attenersi a una metodologia di monitoraggio basata sul sistema a livelli e per raggiungere il livello più elevato previsto.
- (17) Ai sensi dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ogni operatore aereo può presentare domanda per l'attribuzione delle quote di emissioni a titolo gratuito presentando i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività elencate nell'allegato I della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del principio di proporzionalità, nel caso in cui un operatore aereo sia oggettivamente impossibilitato a fornire i dati verificati relativi alle tonnellate-chilometro entro il termine fissato, per una situazione grave e imprevedibile che esula dal suo controllo, questi dovrebbe poter presentare i migliori dati disponibili relativi alle tonnellate-chilometro, ferme restando le garanzie necessarie.
- (18) Occorre promuovere l'impiego delle tecnologie informatiche, ivi comprese le prescrizioni in materia di formati per lo scambio dei dati e di utilizzo di sistemi automatizzati, e di conseguenza autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatorio l'uso di tali sistemi per gli operatori economici. È altresì auspicabile autorizzare gli Stati membri a elaborare modelli elettronici e specifiche sul formato dei file, che tuttavia devono essere conformi ai requisiti minimi pubblicati dalla Commissione.

